



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Ordinario di Fermo**

**R.G. 95-1//2025**

in persona dei magistrati:

Sara Marzialetti	Presidente
Mariannunziata Taverna	Giudice
Francesco De Perna	Giudice relatore

nel procedimento n. 95-1/ /2025 P.U. per l'apertura della liquidazione  
giudiziale vertente tra:

FERRETTI ANDREA (c.f.:FRRNDR86C04I324K), MARSIC ILIJA  
(c.f.:MRSLJI77B26Z153J), MORO FLAVIO (c.f.:MROFLV67B08I324N)  
e PALLOTTA DENIS (c.f.:PLLDNS78M22D542E), con l'avv.to Anna  
Rosa Andreoni;

**RICORRENTI**

e

BRUNO TROTTI CALZATURE SRL (02076210448), corrente a Monte  
Urano (FM) in Via Santa Maria Apparente n.22;

**RESISTENTE contumace**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Oggetto: RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

### **MOTIVAZIONE**

**Richiamato** il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di BRUNO TROTTI CALZATURE SRL proposto da FERRETTI ANDREA, MARSIC ILIJA, MORO FLAVIO e PALLOTTA DENIS;

**evidenziato** che la società debitrice – malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;

**premesse** che:

- risulta dimostrata, con conseguente ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 37 CCII, la qualifica di creditore da parte dei ricorrenti istanti, atteso che il credito da essi allegato risulta fondato su titoli giudiziali esecutivi (cfr. documenti da 1 a 4 fascicolo parte ricorrente);

- sussiste, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la società debitrice ha sede legale in Monte Urano (FM) come da visura in atti;

**rilevato** che:

- risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice, come desumibile dal suo oggetto sociale (produzione di calzature e capi di abbigliamento), per come ricavabile dalle informazioni acquisite presso il registro delle imprese (cfr. visura citata);

- la società debitrice, non essendosi costituita, non ha il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del C.C.I.I. atteso che la stessa, in almeno uno dei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza, tra l'altro, ha avuto un attivo patrimoniale annuo di €

1.606.712, e dunque superiore al limite di € 300.000 (cfr. bilancio di esercizio al 31.12.2024 acquisito d'ufficio dal Registro delle imprese;

- risulta lo stato di insolvenza della debitrice, inteso quale incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, manifestato infatti da:

1) inadempimento delle obbligazioni, con particolare riferimento ai crediti dei lavoratori vantati dai ricorrenti e portati da titoli esecutivi giudiziali;

2) consistente patrimonio netto negativo di € 1.066.194 (cfr. ultimo bilancio depositato, in atti) nonché consistenti perdite risultanti dagli ultimi due bilanci depositati, in atti;

3) la debitrice ha fatto ricorso a strumenti, poi rigettati, di regolazione della crisi e dell'insolvenza (cfr. visura in atti);

**dato atto** che l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultante dall'istruttoria è superiore alla soglia di € 30.000 di cui all'art. 49, comma 5 C.C.I.I., se solo si considerano i crediti dei ricorrenti, nonché quelli tributari risultanti dal prospetto acquisito d'ufficio dall'Agenzia delle entrate;

**ritenuto**, pertanto, visti gli artt. 49 e 121 CCII, che debba essere accolta la domanda proposta dal ricorrente volta all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;

### **P.Q.M.**

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale nei confronti BRUNO TROTTI CALZATURE SRL (02076210448), corrente a Monte Urano (FM) in Via Santa Maria Apparente n.22;

- 2) NOMINA Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e curatore l'avv.to FILIPPO VENTOLA;
- 3) ORDINA al debitore il deposito, entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- 4) STABILISCE che all'esame dello stato passivo si procederà all'udienza del 10.09.2026 ore 10:00 dinanzi al Giudice Delegato;
- 5) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione;
- 6) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

MANDA

alla cancelleria per le notificazioni e pubblicazioni ai sensi dell'art. 45  
CCII.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 9 aprile 2026

**Il Giudice relatore/estensore**

*Francesco De Perna*

**Il Presidente**

*Sara Marzialetti*